

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 45 del 19 maggio 2026 Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 37 del 01 luglio 2026

Art. 1 – Finalità e oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino - Casacastalda, in coerenza con il Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale 2025–2028, con il PTOF e con la normativa vigente.

L'Istituto riconosce l'Intelligenza Artificiale come strumento di supporto ai processi didattici, organizzativi e amministrativi, da utilizzare in modo responsabile, consapevole e proporzionato, nel rispetto della centralità della persona, della relazione educativa, della tutela dei minori e della protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento non intende promuovere un uso indiscriminato dell'IA, ma definire condizioni, limiti e responsabilità per un impiego coerente con le finalità educative della scuola.

Le disposizioni del Regolamento si applicano agli utilizzi effettuati:

- all'interno dell'ambiente scolastico;
- mediante dispositivi o reti dell'Istituto;
- nell'ambito di attività scolastiche svolte anche all'esterno della scuola, comprese quelle assegnate per casa o riconducibili a progetti, compiti, lavori di gruppo, gare, presentazioni e iniziative istituzionali.

Art. 2 – Riferimenti normativi e documentali

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti riferimenti normativi e documentali:

- Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale (AI Act);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella scuola;
- Linee guida AgID sull'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione;



PTOF dell'Istituto;

- Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale 2025–2028;
- RAV e Piano di Miglioramento.

Art. 3 – Definizioni essenziali

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Intelligenza Artificiale (IA): sistema automatizzato in grado di generare contenuti, raccomandazioni, classificazioni o altri output che possono supportare attività umane.
- Sistema di IA: qualsiasi applicazione o piattaforma che utilizzi tecniche di intelligenza artificiale, anche generativa, per produrre testi, immagini, audio, video, sintesi, analisi o suggerimenti.
- Utilizzatore (deployer): il soggetto che impiega un sistema di IA nell'ambito delle proprie attività professionali o istituzionali. Nel contesto del presente Regolamento, l'Istituto opera come utilizzatore dei sistemi adottati o autorizzati.
- Supervisione umana: controllo effettivo e continuo da parte di docenti, Dirigente o personale autorizzato sull'utilizzo dei sistemi di IA e sui relativi output.
- Dati personali: qualsiasi informazione riferita a persona identificata o identificabile, con particolare attenzione ai dati dei minori.

Art. 4 – Principi guida

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'Istituto si fonda sui seguenti principi:

- centralità della persona e della relazione educativa;
- supervisione umana dei processi;
- trasparenza e uso consapevole delle tecnologie;
- tutela dei minori;
- protezione dei dati personali;
- inclusione e accessibilità;
- equità e prevenzione di discriminazioni;
- responsabilità professionale del personale scolastico;
- sviluppo del pensiero critico negli studenti.

L'IA costituisce uno strumento di supporto e non può sostituire la responsabilità educativa, didattica, organizzativa o valutativa del personale scolastico.



5 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a:

- Dirigente Scolastico;
- docenti;
- personale ATA;
- DSGA;
- studenti, nell'ambito delle attività scolastiche;
- collaboratori, esperti e soggetti esterni che operano per conto dell'Istituto;
- famiglie, per quanto attiene all'informazione, alla corresponsabilità educativa e al rispetto delle indicazioni fornite dalla scuola.

Art. 6 – Ruoli e responsabilità

6.1 Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico:

- garantisce il rispetto della normativa vigente;
- promuove un'adozione consapevole, graduale e coerente dell'IA;
- assicura la coerenza tra utilizzo dell'IA, PTOF, Piano d'Istituto per l'IA e presente Regolamento;
- autorizza, direttamente o tramite le procedure interne dell'Istituto, l'adozione di strumenti e prassi organizzative coerenti con i criteri stabiliti; • favorisce iniziative di informazione e formazione del personale;
- vigila sull'impatto dell'utilizzo dell'IA nella comunità scolastica.

6.2 Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale / Referente IA / Team Digitale

Il Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, il Referente IA e il Team Digitale, secondo le rispettive competenze:

- supportano l'attuazione del Piano d'Istituto per l'IA;
- monitorano pratiche, bisogni e criticità emergenti;
- accompagnano i docenti nella sperimentazione didattica;
- contribuiscono alla definizione e all'aggiornamento di criteri per la selezione degli strumenti utilizzabili;

- promuovono la diffusione di buone pratiche e materiali informativi.

6.3 Docenti

I docenti:

- mantengono in ogni caso la piena responsabilità pedagogica, educativa e valutativa;
- utilizzano l'IA come supporto alla progettazione, alla personalizzazione, alla semplificazione, all'inclusione e all'innovazione didattica;
- verificano criticamente gli output prodotti dai sistemi di IA prima del loro utilizzo;
- informano in modo adeguato gli studenti circa il corretto uso degli strumenti eventualmente impiegati;
- promuovono negli alunni consapevolezza, spirito critico e uso responsabile delle tecnologie;
- evitano l'inserimento nei sistemi di IA di dati personali identificativi o sensibili riferiti agli studenti, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa e dalle procedure interne.

6.4 Personale ATA e DSGA

Il personale ATA e il DSGA possono utilizzare strumenti di IA per finalità organizzative e amministrative, nei limiti consentiti dalla normativa e dalle indicazioni interne, in particolare per:

- supporto alla redazione di bozze di comunicazioni e documenti;
- sintesi e riorganizzazione di testi;
- traduzione di comunicazioni istituzionali;
- predisposizione di modelli e materiali standardizzati.

Resta fermo che ogni atto formale, comunicazione ufficiale o trattamento amministrativo è verificato e validato da personale competente.

6.5 Studenti

Gli studenti:

- utilizzano eventuali strumenti di IA solo secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto delle regole scolastiche;
- non possono usare l'IA per sostituire integralmente il proprio lavoro personale;



- devono rielaborare criticamente eventuali contenuti generati con supporto di IA;
- dichiarano, se richiesto dal docente o previsto dall'attività, l'eventuale uso di strumenti di IA;
- verificano, con guida adeguata all'età, l'attendibilità delle informazioni ottenute;
- segnalano ai docenti eventuali contenuti inappropriati, discriminatori manifestamente errati

6.6 Famiglie

Le famiglie:

- sono informate sulle finalità educative connesse all'uso dell'IA nella scuola;
- collaborano con l'Istituto nella promozione di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie;
- sostengono, in ambito domestico, comportamenti coerenti con il Patto di corresponsabilità educativa;
- partecipano, ove previsti, a momenti informativi promossi dalla scuola.

Art. 7 – Utilizzi consentiti

L'Intelligenza Artificiale può essere utilizzata, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, per finalità compatibili con la missione educativa e organizzativa dell'Istituto.

7.1 Ambito didattico

A titolo esemplificativo, l'IA può supportare:

- progettazione di lezioni, attività e percorsi didattici;
- preparazione di schede, materiali, tracce, esercizi e quiz;
- differenziazione e semplificazione dei contenuti;
- supporto all'inclusione e alla facilitazione linguistica;
- attività creative, narrative, laboratoriali e di brainstorming;
- riflessioni guidate sul funzionamento e sull'impatto dell'IA nella società.

7.2 Ambito organizzativo e comunicativo

L'IA può essere impiegata per:

- elaborazione di bozze di circolari, avvisi e comunicazioni;



- revisione linguistica di testi;
- traduzione di comunicazioni istituzionali;
- supporto alla sintesi e all'organizzazione di contenuti informativi.

7.3 Ambito amministrativo

L'IA può essere utilizzata a supporto di attività ripetitive o organizzative, sempre sotto controllo umano, senza automatizzare decisioni che incidano su diritti, posizioni giuridiche o valutazioni riferite a persone.

Art. 8 – Utilizzi vietati

Sono vietati:

- l'impiego dell'IA per assumere decisioni automatizzate relative alla valutazione degli studenti;
- l'utilizzo di sistemi che analizzino o deducano emozioni, stati psicologici o comportamenti degli studenti o del personale, salvo i casi eventualmente consentiti dalla legge e comunque non pertinenti alla normale attività dell'Istituto;
- la profilazione automatizzata degli studenti o del personale a fini disciplinari, selettivi o discriminatori;
- l'utilizzo di sistemi che sfruttino la vulnerabilità connessa all'età o alla condizione personale degli alunni;
- l'inserimento nei sistemi di IA di dati personali identificativi, dati sensibili o informazioni riconducibili a singoli studenti, salvo specifiche condizioni di liceità, necessità e autorizzazione previste dalla normativa;
- l'impiego dell'IA per aggirare verifiche, prove, compiti o attività finalizzate alla valutazione;
- l'uso di strumenti non coerenti con le indicazioni dell'Istituto o non adeguatamente verificati sotto il profilo educativo, organizzativo o privacy.

In particolare, non devono essere inseriti nei sistemi di IA, salvo esplicita base giuridica e specifica autorizzazione interna, dati quali:

- nominativi completi di studenti minorenni;
- codici fiscali o documenti identificativi;
- dati sanitari;
- certificazioni nominative;
- informazioni familiari, sociali o economiche identificabili;



- voti associati nominativamente;
- immagini, audio o video riconducibili agli studenti, ove non ricorrano i presupposti di liceità previsti.

Art. 9 – Criterio di gradualità per ordine di scuola

L'utilizzo dell'IA avviene in modo differenziato in relazione all'età degli alunni.

Scuola dell'infanzia

L'uso è esclusivamente mediato dal docente e finalizzato alla preparazione di materiali, stimoli visivi, racconti, attività creative e laboratoriali. Non è prevista interazione diretta autonoma dei bambini con sistemi di IA.

Scuola primaria

L'uso avviene in forma guidata e supervisionata dal docente. Può riguardare attività creative, linguistiche, inclusive e prime riflessioni sul funzionamento delle tecnologie intelligenti.

Scuola secondaria di primo grado

L'uso può prevedere forme più autonome, ma sempre regolate, accompagnate dal docente e orientate allo sviluppo del pensiero critico, della verifica delle fonti, della consapevolezza dei limiti e dei rischi dell'IA.

Art. 10 – Trasparenza e dichiarazione d'uso

L'Istituto promuove un uso trasparente dell'Intelligenza Artificiale.

Ai fini del presente Regolamento, si considera “uso significativo” dell'IA, a titolo esemplificativo, l'impiego di strumenti di IA che incidano sulla predisposizione di materiali didattici, elaborati progettuali, comunicazioni ufficiali o documenti organizzativi, oppure l'utilizzo che comporti l'inserimento o il trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività scolastica. In tali casi, il personale scolastico assicura adeguata comprensibilità circa finalità, modalità e limiti dell'uso dello strumento.

Quando uno strumento di IA viene utilizzato in modo significativo in un'attività didattica, progettuale, organizzativa o amministrativa, il personale scolastico ne assicura un uso consapevole e una adeguata comprensibilità rispetto a finalità e limiti.

Gli studenti, ove richiesto dal docente, devono dichiarare l'eventuale uso di strumenti di IA nella produzione di elaborati, testi, presentazioni o altri compiti.

La

dichiarazione d'uso non legittima automaticamente qualsiasi impiego dello strumento, ma consente al docente di valutarne la correttezza, la pertinenza e il livello di rielaborazione personale.

Art. 11 – Protezione dei dati personali

L'utilizzo dell'IA nell'Istituto avviene nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Istituto adotta un approccio improntato a:

- minimizzazione dei dati;
- limitazione delle finalità;
- trasparenza;
- riservatezza;
- sicurezza;
- protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Sono privilegiati strumenti che:

- non richiedano l'inserimento di dati personali degli studenti;
- consentano l'uso senza registrazione individuale dei minori oppure mediante account istituzionali protetti;
- presentino informative chiare sul trattamento dei dati;
- non prevedano pubblicità o sfruttamento commerciale dei dati degli utenti.

Per ogni trattamento di dati personali connesso all'utilizzo di strumenti di IA, l'Istituto assicura la disponibilità e l'aggiornamento dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con linguaggio chiaro e accessibile anche ai minori. L'informativa indica, in particolare, finalità e base giuridica del trattamento, categorie di destinatari, eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e relative garanzie, tempi di conservazione o criteri di determinazione, modalità di esercizio dei diritti e dati di contatto del DPO. L'informativa è pubblicata sul sito istituzionale e resa disponibile tramite i canali istituzionali dell'Istituto, quali registro elettronico, area riservata o altri canali istituzionali adottati dalla scuola.

Qualora l'utilizzo di strumenti di IA comporti trattamenti di dati personali effettuati da soggetti terzi per conto dell'Istituto, tali soggetti sono selezionati e incaricati nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante contratto o altro atto giuridico che disciplini, in particolare, istruzioni documentate, riservatezza del personale autorizzato, misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, condizioni per l'eventuale ricorso a sub-responsabili e obblighi di assistenza al Titolare del trattamento.



In

sede di selezione e autorizzazione degli strumenti di IA, l'Istituto valuta l'eventuale sussistenza di trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove applicabile, garantisce che tali trasferimenti siano rappresentati nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR, con indicazione delle garanzie adottate e dei mezzi per ottenerne copia o prenderne visione.

Art. 12 – Valutazione dei rischi e supporto del DPO

L'Istituto, in qualità di soggetto utilizzatore di sistemi di IA, valuta con attenzione i rischi connessi agli strumenti adottati, anche con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove necessario.

Prima dell'adozione o dell'impiego sistematico di strumenti di IA che comportino trattamenti di dati personali suscettibili di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Istituto effettua una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, DPIA, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, consultando il DPO.

La DPIA è riesaminata in caso di modifiche rilevanti, quali introduzione di un nuovo strumento, nuove finalità, nuove categorie di dati o nuove modalità di trattamento.

Nel caso di strumenti che presentino particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati, dei diritti degli interessati o dell'impatto educativo, l'Istituto potrà prevedere approfondimenti istruttori, limitazioni d'uso o esclusione dello strumento.

Particolare attenzione è riservata agli strumenti che, per finalità o ambito di utilizzo, possano incidere in modo significativo sui diritti degli interessati o sui processi educativi e valutativi. In tali casi, l'Istituto adotta ulteriori cautele organizzative e istruttorie, garantendo sempre la supervisione umana e, ove necessario, il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 13 – Registro interno degli strumenti e documentazione

L'Istituto si dota progressivamente di un elenco o registro interno degli strumenti di IA ritenuti idonei all'uso didattico, organizzativo o amministrativo, coerentemente con i criteri definiti nel Piano d'Istituto per l'IA e nei relativi allegati.

Tale documentazione può riportare, ove ritenuto opportuno:

- denominazione dello strumento;
- finalità prevalente;
- ambito di utilizzo;
- eventuali condizioni o limitazioni d'uso;
- referente interno;



- qualificazione del fornitore ed eventuale nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- misure di sicurezza adottate o richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- eventuale effettuazione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, DPIA, ai sensi dell'art. 35 GDPR;
- riferimenti all'informativa privacy applicabile ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, ove applicabili.

La tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione avvengono secondo le modalità organizzative definite dall'Istituto.

Per gli utilizzi di particolare rilievo sotto il profilo didattico, organizzativo o della protezione dei dati, l'Istituto può prevedere forme di documentazione interna e tracciabilità, al fine di garantire trasparenza, monitoraggio e miglioramento continuo delle pratiche adottate.

Art. 14 – Gestione di criticità e incidenti

Eventuali problemi connessi all'uso dell'IA, quali errori rilevanti, contenuti discriminatori, output inappropriati, violazioni della riservatezza o uso improprio degli strumenti, devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico o ai referenti individuati dall'Istituto.

La scuola provvede, secondo la natura del caso, ad attivare misure di:

- verifica e analisi dell'accaduto;
- contenimento degli effetti;
- eventuale revisione o sospensione dell'uso dello strumento;
- informazione ai soggetti competenti, ove necessario.

Restano ferme le procedure previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei dati personali.

In caso di violazione dei dati personali connessa all'utilizzo di strumenti di IA, l'Istituto attiva la procedura interna di gestione degli incidenti e assicura, ove ricorrano i presupposti, la notifica all'Autorità competente e la comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR, nonché la documentazione dell'evento e delle misure adottate.

Art. 15 – Formazione e accompagnamento

L'Istituto promuove percorsi di formazione progressiva e di accompagnamento rivolti al personale scolastico in materia di AI literacy, uso etico e consapevole dell'IA, tutela dei dati, valutazione critica degli output e integrazione didattica degli strumenti.



La scuola favorisce altresì, in modo proporzionato all'età degli alunni, attività educative volte a sviluppare:

- pensiero critico;
- consapevolezza dei limiti dell'IA;
- verifica delle fonti;
- uso responsabile delle tecnologie.

Art. 16 – Corresponsabilità educativa e collegamenti con altri documenti d'Istituto

Le disposizioni del presente Regolamento si integrano con:

- Regolamento di Istituto;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale;
- eventuali informative e disposizioni organizzative interne.

Le regole di comportamento degli studenti rispetto all'uso dell'IA possono essere richiamate anche nei documenti rivolti alle famiglie e nelle comunicazioni educative della scuola.

Art. 17 – Violazioni e profili disciplinari

L'uso improprio dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale o degli studenti costituisce violazione delle disposizioni dell'Istituto e comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente, dal Regolamento di Istituto e dai doveri connessi al ruolo ricoperto.

In particolare, assumono rilievo:

- uso dell'IA in sostituzione fraudolenta del lavoro personale;
- inserimento non autorizzato di dati personali o sensibili;
- utilizzo di strumenti non consentiti per finalità scorrette o lesive dei diritti altrui;

produzione o diffusione di contenuti offensivi, discriminatori o inappropriati mediante sistemi di IA.

Art. 18 – Monitoraggio e aggiornamento

L'Istituto monitora l'attuazione del presente Regolamento in coerenza con il Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale, anche attraverso la raccolta di osservazioni, esperienze, bisogni formativi e criticità emergenti.



Regolamento può essere aggiornato in relazione:

- all'evoluzione normativa;
- allo sviluppo tecnologico;
- all'esperienza maturata dall'Istituto;
- all'emergere di nuove esigenze educative, organizzative o di tutela.

Art. 19 – Entrata in vigore, pubblicazione e conservazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.

Esso è:

- pubblicato sul sito istituzionale;
- conservato agli atti della scuola;
- portato a conoscenza del personale, delle famiglie e degli studenti con modalità idonee.

L'Istituto può predisporre anche una sintesi divulgativa del Regolamento per facilitarne la comprensione da parte della comunità scolastica.

Art. 20 – Allegati

Il presente Regolamento è integrato dal seguente allegato, che ne costituisce parte integrante:

- **Allegato – Uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola: indicazioni operative**

L'allegato ha funzione operativa e orientativa e può essere aggiornato nel tempo in coerenza con il Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale e con l'evoluzione normativa e tecnologica.

ALLEGATO

USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

Indicazioni operative: cosa è consentito e cosa non è consentito

Il presente allegato costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto per l'uso dell'Intelligenza Artificiale e ha finalità operative e orientative.

Esso fornisce indicazioni pratiche per il personale scolastico, gli studenti e le famiglie, al fine di promuovere un utilizzo consapevole, responsabile e coerente con le finalità educative dell'Istituto.

1. Principi generali

L'Intelligenza Artificiale è uno strumento di supporto e non sostituisce:

- la relazione educativa;
- la responsabilità professionale del docente;
- l'impegno personale dello studente;
- la valutazione umana.

Ogni utilizzo deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- supervisione umana;
- tutela dei minori;
- protezione dei dati personali;
- trasparenza;
- uso critico e consapevole delle tecnologie;
- inclusione e accessibilità.

2. Utilizzi consentiti

2.1 Per i docenti

È consentito utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale, sotto la responsabilità del docente, per:

- predisporre bozze di lezioni, attività, schede, tracce ed esercizi;
- generare esempi, domande guida, quiz e materiali di supporto;
- semplificare o differenziare contenuti per favorire inclusione e personalizzazione;
- elaborare spunti per attività creative, narrative, artistiche e laboratoriali;



- supportare la revisione linguistica di testi e materiali;
- predisporre materiali per attività di educazione civica digitale;
- guidare riflessioni critiche sul funzionamento e sui limiti dell'IA.

2.2 Per il personale amministrativo

È consentito utilizzare strumenti di IA, sotto controllo umano, per:

- predisporre bozze di circolari, avvisi e comunicazioni;
- sintetizzare testi o documenti;
- riorganizzare contenuti informativi; • tradurre comunicazioni istituzionali;
- creare modelli e format standardizzati.

Ogni documento ufficiale deve comunque essere verificato e validato dal personale competente.

2.3 Per gli studenti

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solamente:

- secondo le indicazioni del docente;
- per finalità didattiche autorizzate;
- come supporto alla rielaborazione personale e non in sostituzione del proprio lavoro;
- in modo proporzionato all'età e al livello di maturità.

3. Utilizzi non consentiti

Non è consentito:

- usare l'IA per svolgere integralmente compiti, verifiche o elaborati da consegnare come propri;
- copiare in modo acritico testi, risposte o contenuti generati da sistemi automatici;
- utilizzare l'IA per aggirare le regole della valutazione;
- inserire nei sistemi di IA dati personali identificativi degli studenti;
- inserire dati sensibili, sanitari, familiari o situazioni riconducibili a singoli alunni;
- caricare immagini, audio o video di studenti, salvo specifiche condizioni di liceità previste dalla normativa;
- utilizzare strumenti non autorizzati o non coerenti con le indicazioni dell'Istituto;

- impiegare l'IA per profilare, classificare o giudicare automaticamente studenti o personale;
- usare l'IA per produrre contenuti offensivi, discriminatori, falsi o inappropriati.

4. Dati che non devono essere inseriti nei sistemi di IA

A titolo esemplificativo, non devono essere inseriti:

- nome e cognome di studenti minorenni;
- codici fiscali, indirizzi, recapiti o altri dati identificativi;
- voti associati a nominativi;
- certificazioni DSA, BES, disabilità o dati sanitari;
- informazioni familiari, sociali o economiche riferibili a singoli alunni;
- immagini, registrazioni audio o video degli studenti;
- qualsiasi altra informazione che renda identificabile una persona.

Si privilegia l'uso di strumenti che consentano attività senza inserimento di dati personali oppure tramite account istituzionali protetti, ove previsti.

4-bis. Misure minime di sicurezza per strumenti IA

L'Istituto assicura, in relazione ai trattamenti connessi a strumenti di IA, misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tra le misure adottabili, ove pertinenti, rientrano:

- pseudonimizzazione o cifratura dei dati;
- limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati;
- utilizzo di account istituzionali protetti, ove previsti;
- garanzia di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati;
- verifica periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate;
- attenzione alla corretta configurazione degli strumenti e alla minimizzazione dei dati inseriti.

L'uso degli strumenti di IA deve avvenire evitando, salvo specifica base giuridica e autorizzazione interna, l'inserimento di dati personali identificativi o di informazioni riconducibili a singoli studenti o membri della comunità scolastica.

5. Uso differenziato per ordine di scuola

Scuola dell'infanzia

L'uso dell'IA è esclusivamente mediato dal docente.

Può riguardare la preparazione di materiali visivi, racconti, filastrocche, attività creative e laboratoriali.

Non è prevista interazione diretta autonoma dei bambini con sistemi di IA.

Scuola primaria

L'uso dell'IA è guidato dal docente.

Può riguardare attività creative, linguistiche, inclusive e prime riflessioni sull'uso consapevole delle tecnologie.

Scuola secondaria di primo grado

L'uso dell'IA può essere più autonomo, ma sempre regolato e supervisionato, con particolare attenzione a:

- verifica delle fonti;
- riconoscimento di errori e bias;
- rielaborazione personale;
- consapevolezza dei limiti dello strumento.

6. Trasparenza nell'uso

Quando l'Intelligenza Artificiale viene utilizzata in modo significativo in un'attività didattica, il docente ne chiarisce:

- finalità;
- modalità di utilizzo;
- limiti;
- necessità di controllo umano.

Gli studenti devono dichiarare l'eventuale uso di strumenti di IA nei propri elaborati.

7. Comportamenti attesi dagli studenti

Gli studenti sono tenuti a:



- usare l'IA con correttezza e senso di responsabilità;
- rielaborare personalmente i contenuti ottenuti;
- verificare, con l'aiuto del docente, l'attendibilità delle informazioni;
- non presentare come propri testi o prodotti generati integralmente dall'IA;
- segnalare eventuali contenuti inappropriati, falsi o discriminatori.

Particolare attenzione è posta al riconoscimento dei limiti dei sistemi di Intelligenza Artificiale, quali la possibilità di generare contenuti inesatti, fuorvianti o privi di fondamento (cosiddette "allucinazioni"), nonché alla presenza di eventuali bias o distorsioni.

Gli studenti sono guidati a verificare le informazioni, confrontare le fonti e rielaborare in modo critico i contenuti prodotti.

8. Comportamenti attesi dalle famiglie

Le famiglie:

- prendono visione delle indicazioni dell'Istituto sull'uso dell'IA;
- collaborano con la scuola nella promozione di un uso corretto delle tecnologie;
- sostengono i figli nell'acquisizione di comportamenti responsabili anche in ambito domestico;
- partecipano, ove previsti, a momenti informativi promossi dalla scuola.

9. Segnalazione di criticità

Eventuali criticità connesse all'uso dell'IA, quali:

- contenuti errati o fuorvianti;
- output discriminatori;
- utilizzi impropri;
- possibili violazioni della riservatezza,

devono essere tempestivamente segnalate al docente o al Dirigente Scolastico, secondo i casi.

10. Richiamo alle norme disciplinari

L'uso improprio dell'Intelligenza Artificiale può comportare conseguenze disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente.

Carattere dinamico dell'allegato

Il presente allegato ha carattere operativo e potrà essere aggiornato nel tempo in relazione:

- all'evoluzione normativa;
- all'esperienza maturata dall'Istituto;
- all'introduzione di nuovi strumenti;
- ai bisogni educativi e organizzativi della comunità scolastica.

Schema sintetico di utilizzo dell'IA

Uso consentito

Utilizzo dell'IA come supporto alla didattica, alla progettazione, alla produzione di materiali e all'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità.

Uso con attenzione

Utilizzo dell'IA in attività che incidono su apprendimenti, processi educativi o decisioni rilevanti, sempre sotto stretta supervisione del docente e con adeguata valutazione critica.

Uso vietato

Utilizzo dell'IA per sostituire il lavoro personale, per assumere decisioni automatiche sulla valutazione, per trattare dati personali in modo non conforme o per finalità discriminatorie o lesive dei diritti.